

CAMERA DEI DEPUTATI^N 3554-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58,
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbrica-
zione su alcuni prodotti petroliferi

Presentato il 6 marzo 1986

NOTA Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro nella seduta del 13 marzo 1986. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere per il relatore Ravasio l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F) punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11.250 a lire 13.755 e da lire 12.906 a lire 15.411 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.614 a lire 5.364, da lire 5.337 a lire 6.237 e da lire 14.733 a lire 17.583 per quintale.

ART. 2.

1. Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

ART. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.